

DECISIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

del 7 novembre 1977

su una sorveglianza comunitaria delle importazioni di carbon fossile originario
di paesi terzi

(77/707/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO :

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la presente decisione si applica alle importazioni di carbon fossile (numero del codice di riferimento 3 100 dell'allegato 1 del trattato) negli Stati membri.

Articolo 2

Le importazioni di carbon fossile originario di paesi terzi negli Stati membri sono soggette ad una sorveglianza comunitaria allo scopo di permettere alla Commissione una valutazione regolare e più precisa di tutti i mercati di carbone della Comunità, con particolare riferimento alle importazioni di carbon fossile originario di paesi terzi.

Articolo 3

1. In applicazione dell'articolo 2 e ad integrazione delle informazioni che la Commissione riceve dai governi e dalle imprese sulle importazioni di carbone da coke originario di paesi terzi, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ogni trimestre dell'anno civile, i seguenti dati :

— i tonnellaggi espressi in tonnellate (unità di massa, t = t) delle importazioni di carbon fossile con

l'indicazione, se possibile precisa, del potere calorifico inferiore lordo (PCI sul lordo) espresso in kilojoules per chilogrammo (kj/kg), nella misura in cui vengono adoperati nelle centrali termoelettriche o nelle centrali miste vapore-elettricità ;

— i prezzi trimestrali medi per tonnellata (t = t) di tali importazioni, calcolati sulla base dei prezzi cif franco frontiera.

2. I dati di cui al paragrafo 1 sono comunicati alla Commissione entro quaranta giorni dalla scadenza del trimestre dell'anno civile e ripartiti per quanto riguarda i tonnellaggi di cui al paragrafo 1, primo trattino, per paesi d'origine, tranne i casi in cui siano interessate meno di tre imprese, e secondo la durata del contratto di fornitura (un anno e più, oppure meno di un anno).

Articolo 4

Le informazioni trasmesse in applicazione dell'articolo 3 sono di natura riservata. Questa disposizione non impedisce tuttavia la comunicazione agli Stati membri di informazioni generali o sommarie in una forma che non consenta di ricostruire indicazioni di carattere finanziario sulle singole forniture.

Articolo 5

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per l'applicazione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 1977.

Il Presidente

A. HUMBLET